## **ART. 75 - INDENNITA’ PER LAVORO DOMENICALE O FESTIVO**

1. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali per più di due ore è corrisposta una indennità pari a € 18,00.
2. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nella domenica di Pasqua per più di due ore, in luogo dell’indennità di cui al precedente punto 1 è corrisposta una indennità pari a € **65,00**.
3. Per prestazioni fino a due ore le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 vengono corrisposte nella misura del 50%.
4. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nei giorni festivi di cui al punto 2.1 dell’art. **30** (Riposo settimanale e Giorni festivi) del presente CCNL è corrisposta una indennità oraria pari al **35%** delle seguenti voci retributive:
5. minimo contrattuale, di cui al punto **3** dell’art. **68** (Retribuzione);
6. aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. **69** (Aumenti periodici di anzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ad personam determinati in applicazione del punto 6 dello stesso art. **69;**
7. ~~salario professionale, di cui all’art. 67 (Salario professionale).~~
8. **superminimi pensionabili, di cui al punto 4 dell’art. 68 (Retribuzione).**